



SENT. N. 88/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

nella persona del Giudice Monocratico delle Pensioni

Cons. Alessandra Olessina

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 23722 del registro di segreteria, sul ricorso promosso da:

-D.M.F., c.f. *omissis*, nato a *omissis*,

l' *omissis*, residente in *omissis*, Via *omissis* n. 1,

rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti

Mariagrazia Napoli e Carlo Marengo, con elezione di domicilio presso lo studio

dei medesimi, sito in Torino, Corso Vinzaglio n. 29, PEC:

mariagrazianapoli@pec.ordineavvocatitorino.it

carlomarengo@pec.ordineavvocatitorino.it

CONTRO

-INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore,

AVENTE AD OGGETTO

l'accertamento del diritto del ricorrente, ex art. 13, comma 7, della L. n.

257/1992 e s.m.i., alla riliquidazione del trattamento di pensione in godimento

con effetto dalla data di decorrenza originaria, previo ricalcolo dei contributi

	pensionistici mediante l'applicazione del coefficiente di 1,5 al periodo di	
	attività lavorativa dal 1° giugno 1964 al 31 dicembre 1992 svolta con	
	esposizione ad amianto certificata dall'INAIL, e del conseguente diritto al	
	pagamento degli arretrati maturati da tale data, oltre ad interessi legali,	
	rivalutazione e spese di giudizio.	
	ESAMINATI gli atti e documenti di causa;	
	VISTO il Codice di Giustizia Contabile;	
	UDITI, all'udienza del 16 maggio 2024, i difensori delle parti, come da verbale.	
	FATTO	
	Con il presente ricorso il Sig. D.M.F. ha chiesto l'accertamento	
	del proprio diritto, ex art. 13, comma 7, della L. n. 257/1992, alla	
	moltiplicazione, ai fini delle prestazioni pensionistiche dovute dall'INPS,	
	mediante applicazione del coefficiente di 1,5, al periodo lavorativo dal 1°	
	giugno 1964 al 31 dicembre 1992 dallo stesso prestato con esposizione ad	
	amianto, con ogni conseguenza utile in ordine alla riliquidazione del	
	trattamento pensionistico in godimento, oltre interessi legali e rivalutazione	
	monetaria sulle somme dovute a titolo di arretrati.	
	Il ricorrente ha esposto di aver lavorato nel Reparto Esercizio - Sezione	
	Produzione della Centrale Idrotermoelettrica di Moncalieri dal 29 maggio 1964	
	al 16 ottobre 1994 (data del suo pensionamento), con qualifica di operaio e	
	mansioni (specificamente indicate nel ricorso) che hanno comportato un	
	effettivo e personale rischio morbigeno, dovuto alla presenza, nei luoghi di	
	lavoro, di un'alta concentrazione di polveri di amianto.	
	A seguito di accertamenti medici effettuati nel corso del 2013, il Sig. D.	
	M. ha ricevuto la diagnosi di <i>“placche pleuriche calcifiche da verosimile</i>	
	- pag. 2 di 17 -	

pregressa esposizione ad amianto” (referto visita pneumologica Ospedale S.

Luigi Gonzaga di Orbassano in data 14 aprile 2014).

Con provvedimento del 5 marzo 2015 l’INAIL ha certificato, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 1124/1965, con riferimento al Sig. D.M., una

menomazione psico-fisica, consistente in “*estese placche pleuriche*” di grado

pari al 5 per cento, non dante diritto ad indennizzo in quanto inferiore al grado

minimo di indennizzo di cui al D.lgs. n. 38/2000.

Con provvedimento del 21 gennaio 2022 l’INAIL ha certificato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 7, della L. n. 257/1992, che il Sig. D.M.

è affetto da malattia professionale riconosciuta ai sensi del T.U. approvato con

D.P.R. n. 1124/1965, contratta in conseguenza dell’avvenuta esposizione professionale ad amianto per il periodo lavorativo 1.06.1964-31.12.1992.

Il ricorrente ha esposto, altresì, di aver presentato, in data 29 dicembre 2016,

all’INPS, per il tramite del Patronato INCA-CGIL, domanda di ricostituzione

della pensione per motivi contributivi ex art. 13, comma 7, L. n. 257/1992,

allegando il provvedimento dell’INAIL sopra citato del 5 marzo 2015; di avere

successivamente inoltrato ricorso amministrativo al Comitato Provinciale INPS

di Torino in data 5 aprile 2018; di avere, infine, in data 15 marzo 2022, inoltrato

all’INPS il provvedimento dell’INAIL sopra citato del 21 gennaio 2022 ad

integrazione della originaria domanda ex art. 13, comma 7, L. n. 257/1992

presentata in data 29 dicembre 2016.

Ai fini della sussistenza delle condizioni di applicabilità dell’art. 13, comma 7,

L. n. 257/1992, parte ricorrente ha evidenziato: che la norma in questione fa

esclusivo riferimento all’insorgenza della patologia professionale correlata

riconosciuta dall’INAIL, quale presupposto per il perfezionamento della

fattispecie legale, non rilevando la presenza o meno di postumi indennizzabili o di eventuali compromissioni funzionali, e non occorrendo un tempo minimo e una determinata soglia di esposizione; che i benefici in questione sono riconoscibili in favore di coloro che, come il Sig. D.M., siano stati collocati in quiescenza successivamente alla data di entrata in vigore della L. n. 257/1992 (il 28 aprile 1992) senza aver raggiunto il massimo della prestazione conseguibile (40 anni).

Quanto all'esposizione all'amianto, parte ricorrente ha estesamente ripercorso gli accertamenti giudiziari effettuati in merito alla presenza di amianto nella Centrale di Moncalieri e alle condizioni di lavoro del personale ivi impiegato, chiedendo, in via istruttoria, l'acquisizione in giudizio delle CTU espletate nell'ambito dei procedimenti giudiziari penali, civili e pensionistici azionati, avanti il Tribunale penale e civile di Torino, la Corte d'appello Sezione Lavoro di Torino e la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Piemonte, da lavoratori operanti presso la Centrale di Moncalieri, adibiti, come il ricorrente, al Reparto Esercizio-Sezione Produzione nello stesso periodo del ricorrente, dalle quali si desumerebbe una condizione di rischio, innanzi tutto, "ambientale", prima ancora che "specifico" (ossia collegato alle mansioni svolte).

Con memoria del 5 gennaio 2024 l'INPS si è costituito in giudizio, eccependo, in via preliminare: la decadenza ex art. 47, comma 1, D.L. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003 ed art. 2, comma 1, D.M. 27 ottobre 2004, in quanto il ricorrente avrebbe avanzato domanda all'INAIL per l'ottenimento della certificazione prevista solo in data 11 novembre 2016, e non entro il termine perentorio del 15 giugno 2005; l'assenza di una valida domanda

amministrativa, non avendo il ricorrente dato prova della effettiva corretta trasmissione all'INPS della domanda del 29 dicembre 2016; la prescrizione dei diritti ad oggi azionati, in quanto la pensione del ricorrente avrebbe decorrenza 16 ottobre 1994, mentre la domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto risulterebbe presentata all'INAIL in data 11 novembre 2016, ormai decorso il termine decennale di prescrizione, nonché la prescrizione quinquennale dei ratei ai sensi dell'art. 47 bis D.P.R. n. 639/1970. Nel merito l'INPS ha eccepito che parte ricorrente non avrebbe specificato le concrete modalità lavorative; si è opposto alle istanze istruttorie sia di espletamento di una nuova CTU ("visto l'ormai lunghissimo tempo trascorso"), sia di acquisizione delle CTU già rese in altri procedimenti giudiziari (per assenza di prova circa l'esistenza di mansioni e condizioni di lavoro analoghe tra il ricorrente e i lavoratori oggetto delle CTU). Infine, in via subordinata, ha chiesto l'applicazione del coefficiente di maggiorazione dell'1,25, anziché dell'1,50, in virtù della disposizione di cui all'art. 47 D.L. n. 269/2003, modificativo dell'art. 13, comma 2, L. n. 257/1992.

A seguito dell'udienza del 25 gennaio 2024, con ordinanza n. 5/204 questo Giudice, considerato *"-che la certificazione INAIL non costituisce prova esclusiva della esposizione qualificata all'amianto, persistendo ovviamente la possibilità che questa venga dimostrata in giudizio attraverso gli ordinari mezzi di prova (cfr. Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Piemonte n. 136/2013 e giurisprudenza ivi citata); - che lo stesso Giudice contabile, nell'ambito di giudizi analoghi al presente, riguardanti l'accertamento dell'esposizione al rischio morbigeno ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali di cui alla L. n. 257/1992, ha chiarito che "la C.T.U. può assumere valore di*

oggettiva origine di convincimento con riferimento ai fatti accertati dal consulente, riportati nella sua relazione, rientranti nell'ambito strettamente tecnico (ossia allorché si tratti di accertamento di situazioni o fatti connessi con le indagini devolute al consulente) e può costituire fonte autonoma di prova quando si risolva in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con ricorso a determinate cognizioni tecniche” (Corte dei conti, III App. n. 485/2013, che richiama Cass. Sez. II, n. 1512 del 30.01.2003); -che, per consolidata giurisprudenza, il Giudice può utilizzare, anche per ragioni di economia processuale, le risultanze delle CTU espletate in altre cause e sovrapponibili con la situazione di fatto dedotta nel giudizio (cfr. Cass. nn. 5682/2001, 28855/2008 e 6543/2017; CdS, IV, n. 4120/2012, TAR Toscana, n. 564/2017; Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Piemonte nn. 46/2017, 6/2018 e 146/2020); -che parte ricorrente ha chiesto espressamente, in via istruttoria, che vengano acquisite le CTU rese nell’ambito di determinati procedimenti giudiziari già svoltisi, sull’assunto dell’estensibilità delle conclusioni ivi formulate in relazione all’esistenza, nella Centrale di Moncalieri di un rischio ambientale morbigeno per esposizione diretta ed indiretta all’amianto con riferimento a lavoratori impiegati con mansioni identiche e/o sovrapponibili a quelle svolte dal ricorrente e nel medesimo periodo temporale in cui il Sig. D. M. ha svolto la propria attività lavorativa”, ha disposto l’acquisizione in giudizio della CTU del Dott. Livio MORICCA, resa nell’ambito del procedimento n. 20100/2016 instaurato presso Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Piemonte (Virzi e altri/INPS), e la CTU del Dott. Emanuele LAURIA, resa nell’ambito del procedimento n. 508/00 + 958 instaurato presso la Corte d’appello, Sez. Lavoro, di Torino (T.E. + altri/AEM

spa/INPDAP/INAIL), fissando per la discussione della causa l'udienza del 16 maggio 2024.

Con nota depositata in vista dell'udienza del 16 maggio 2024, la difesa di parte ricorrente ha ulteriormente argomentato a contestazione delle eccezioni preliminari e di merito formulate dall'INPS.

All'udienza del 16 maggio 2024 la difesa dell'INPS ha, in particolare, ribadito la mancanza della previa domanda amministrativa in quanto non vi sarebbe la prova della ricevuta di presentazione della stessa, e l'eccezione di prescrizione; ha inoltre evidenziato che le citate CTU non sarebbero utilizzabili perché riferite ad altre posizioni lavorative e, nel caso di specie, non vi sarebbe stata l'esposizione ad amianto. La difesa di parte ricorrente ha in particolare, richiamato la circolare n. 58/2005 dell'INPS sulla modalità di presentazione della domanda amministrativa; ha evidenziato la certificazione dell'INAIL; ha richiamato, per quanto riguarda la prescrizione, la pronuncia della Corte dei conti, Sez. Giurisdiz. Piemonte n. 92/2021.

Esaurita la discussione, a seguito di camera di consiglio, il giudizio è stato definito, ed il dispositivo letto ai sensi dell'art. 167 c.g.c.

DIRITTO

La fattispecie in esame riguarda l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 7, della L. 27 marzo 1992 n. 257, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" (così come modificato dall'art. 1bis del D.L. 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1993, n. 271), secondo cui *"Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per*

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente 1,5".

A tal fine parte ricorrente ha versato in atti l'attestazione resa dall'INAIL che il Sig. D.M. è affetto da una patologia asbesto correlata di origine professionale comportante un grado di invalidità permanente del 5 per cento in conseguenza dell'esposizione a polveri e fibre di amianto dal 1.6.1964 al 31.12.1992 (cfr. certificazioni INAIL del 5.3.2015 e del 21.1.2022).

Parte ricorrente ha poi ampiamente spiegato come tale esposizione sia avvenuta nella Centrale Idrotermoelettrica "AEM" di Moncalieri.

Ad avviso di questo Giudice, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

L'INPS ha formulato una serie di eccezioni, preliminari e nel merito, che devono essere disattese.

Infatti, *in primis*, con riferimento all'eccezione di improponibilità della domanda giudiziaria stante la mancata previa proposizione della domanda amministrativa ex art. 153 c.g.c., l'INPS ha sostenuto che non è stata data la prova, da parte del ricorrente, della consegna della PEC (contenente la domanda amministrativa) alla casella di posta del destinatario INPS, e che, quand'anche vi fosse tale prova, in base alle disposizioni contenute nell'art. 38, comma 5, del D.L. n. 78/2010, della determina del Presidente dell'INPS n. 75/2010 e della Circolare dell'INPS n. 169/2010, tale domanda amministrativa, non essendo stata osservata la corretta forma telematica, sarebbe invalida e quindi inefficace (cfr. relazione del 3.1.2024 del Dott. Luigi D'Oria della Direzione Provinciale di Torino in atti, secondo cui *"La domanda di ricostituzione presentata nel*

2016 non è mai stata presa in esame perché non proposta attraverso i canali telematici)”.
Tale tesi non convince.

Al contrario, dagli atti versati in giudizio si desume che il ricorrente, per il tramite del Patronato INCA-CGIL di Moncalieri, ha trasmesso apposita domanda per il riconoscimento dei benefici in questione tramite una prima PEC del 29.12.2016, acquisita in entrata in data 4.1.2017 da parte dell’Ufficio G.D.P. Gestione Dipendenti Pubblici, protocollata al numero INPS.8100.04/01/2007.0002550 e riscontrata dall’INPS con comunicazione (cfr. doc. 12 del fascicolo del ricorrente), e poi ancora tramite una seconda PEC del 15.3.2022 (cfr. doc. 14 del fascicolo del ricorrente) a richiamo della precedente domanda, quest’ultima PEC non riscontrata dall’INPS.

Del resto, anche la sopra citata relazione del Dott. D’Oria versata in atti conferma che la domanda del ricorrente è effettivamente pervenuta a conoscenza dell’INPS.

Per quanto riguarda l’eccezione sollevata dall’INPS in ordine alla supposta irritualità della domanda amministrativa che non ha seguito i canali telematici, deve essere richiamata la giurisprudenza, che, sul punto, ha condivisibilmente osservato che, dalle disposizioni citate dall’INPS che hanno disciplinato la trasmissione in via telematica delle domande (l’art. 38, comma 5, del D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010, poi recepito nelle circolari nn. 169/2010 e 110/2011) non discende l’obbligo di presentazione delle domande amministrative esclusivamente in forma telematica né l’introduzione di nuove cause di improponibilità della domanda o di improcedibilità della successiva azione giudiziale (cfr. in tal senso, tra le tante, Corte dei conti, Sez. App. Sicilia

n. 187/A/2022; Corte d'App. di Genova, Sez. Lavoro n. 24/2022; Cass. n. 14633/2021).

Del resto, *“non si rinviene nella normativa una specifica definizione di cosa si intenda per trasmissione in via telematica. Dal punto di vista letterale risulta proposta per via telematica ogni trasmissione di dati per mezzo del computer, quindi in teoria anche via pec”* (cfr. Corte dei conti, Sez. Lombardia n. 291/2021, Sez. Sardegna n. 356/2021, Sez. Marche n. 280/2021).

Altra eccezione preliminare sollevata dall'INPS attiene alla supposta intervenuta decadenza ex art. 47, comma 1, del D.L. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/1993 ed art. 2, comma 1, del D.M. 27 ottobre 2004, avendo il ricorrente presentato domanda all'INAIL, per l'ottenimento della certificazione normativamente prevista, per la prima volta in data 11.11.2016, anziché entro e non oltre il termine del 15 giugno 2005.

Anche questa eccezione è infondata.

Si osserva, innanzi tutto, che la certificazione dell'INAIL prevista dalle norme invocate dall'INPS è quella richiesta ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della L. 257/1992 (e non di cui al comma 7 che invece viene in considerazione in questa fattispecie), previsti per l'appunto dal comma 1 dell'art. 47 D.L. n. 269/2003.

Del resto, i sintomi correlati all'insorgenza della patologia asbesto contratta dal ricorrente si sono manifestati solo nel 2014 e il ricorrente ha presentato domanda all'INAIL per l'ottenimento ex art. 13, comma 7, della L. n. 257/1992 dopo aver ricevuto la diagnosi della patologia contratta (cfr. referto 14.4.2014 in atti) e dell'intervenuto riconoscimento dell'eziologia professionale della stessa da parte dell'INAIL medesimo con provvedimento del 5.3.2015 emesso

all'esito di denuncia di malattia professionale dal ricorrente presentata il 31.7.2014 (cfr. doc. 7 del fascicolo del ricorrente).

Anche in base alle disposizioni attuative dell'art. 47 citato, stabilite dalla circolare INPS n. 58/2005 *“Le richieste di certificazione all'INAIL ai fini del riconoscimento del beneficio di cui al comma 7 non sono soggette ad alcun termine decadenziale”*.

L'INPS eccepisce anche la prescrizione dei diritti azionati dal ricorrente: richiama il termine decennale previsto dall'art. 2946 c.c., individuando il *dies a quo* nel momento del pensionamento del lavoratore, avvenuto in questo caso in data 16.10.1994, mentre - osserva - la domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto è stata presentata all'INAIL in data 11.11.2016.

Invero, richiamando il principio generale (cfr. art. 2935 c.c.) secondo cui il termine prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, si osserva che, dagli atti versati in giudizio, risulta che il riconoscimento dell'origine professionale della patologia contratta da parte dell'INAIL è avvenuto con provvedimento del 5 marzo 2015, a cui è seguita appunto la domanda all'INAIL in data 11.11.2016 ai fini del rilascio della certificazione ex art. 13, comma 7 citato, certificazione rilasciata in data 21.1.2022.

Sempre dagli atti versati in giudizio risulta altresì: la sopra citata domanda all'INPS di ricostituzione della pensione per motivi contributivi in data 29.12.2016; un ricorso al Comitato Provinciale INPS di Torino in data 5.4.2018; un'ulteriore istanza all'INAIL in data 14.5.2019 sempre per il rilascio della certificazione ex art. 13, comma 7 citato; un'integrazione documentale inoltrata all'INPS in data 15.3.2022 relativa alla domanda di ricostituzione

della pensione già presentata il 29.12.2016; il ricorso in questa sede in data 1.8.2023 notificato in data 7.8.2023.

Alla luce di tale sequenza cronologica, si ritiene che vada respinta l'eccezione prescrizione, con riferimento sia al diritto, che ai ratei: si cfr., a tal proposito, anche Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Piemonte, n. 92/2021, secondo cui *“va in proposito osservato che il lavoratore può agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo diritto alla rivalutazione contributiva laddove abbia la consapevolezza, giuridicamente qualificata, della esposizione ad amianto che costituisce il presupposto di tale diritto (cfr. Sez. Lombardia n. 25/2017, nonché Cass. civ. n. 2852/2017). Nella specie, come rimarca il ricorrente, il beneficio invocato postula la contrazione di malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'INAIL e, pertanto, la prescrizione del corrispondente diritto, in applicazione del principio contra non valentem agere non currit praescriptio, non poteva che decorrere dalla suddetta documentazione”*.

Per quanto riguarda, infine, l'eccezione nel merito sollevata dall'INPS con riferimento alla supposta mancata prova della specifica esposizione del ricorrente all'amianto in ragione delle mansioni lavorative espletate, si osserva quanto segue.

Le CTU acquisite nel presente giudizio a seguito di ordinanza n. 5/2024 forniscono prova dell'esistenza di una grave condizione di rischio, innanzi tutto, “ambientale”, prima ancora che “specifico” (ossia collegato alle mansioni svolte) nella Centrale Idrotermoelettrica di Moncalieri per tutto il periodo in cui il ricorrente ha svolto la propria attività lavorativa.

In particolare, la CTU del Dott. Lauria ha ampiamente documentato e

dimostrato l'utilizzo di amianto presso la centrale di Moncalieri: "...nell'ultimo decennio la centrale termoelettrica di Moncalieri è stata oggetto di significative attività di bonifiche da amianto; l'utilizzo di amianto nelle forme crisotilo, crocidolite ed amosite è ampiamente documentato; dalla documentazione in atti risultano tre casi di patologie, asbesto correlate, a carico dell'apparato respiratorio (asbestosi pleuropolmonare, mesotelioma pleurico associato ad adenocarcinoma polmonare, carcinoma polmonare) oggetto di procedimento penale; la rimozione dei coibenti fino al 1980 avveniva a secco; solo dal 1985 il personale è stato fornito di mezzi di protezione individuale; (...) si è acquisita la documentazione relativa ad una pleurite cronica bilaterale di natura asbestosica e ad una interstiziopatia polmonare con ispessimenti pleurici, entrambi riconosciuti dall'istituto assicuratore, quali malattie professionali; le predette patologie confermano la sussistenza, in passato, di attività lavorative svolte da dipendenti della centrale, ad elevato rischio d'inalazione di fibre di amianto. Trattandosi di patologie dose dipendente, in cui l'asbesto è da considerarsi causa necessaria e sufficiente, dimostrano la sussistenza di elevate concentrazioni di fibre di amianto durante lo svolgimento di alcune attività lavorative; (...) nel "turno diviso" era usuale aggregare il personale interessato alle squadre di manutenzione e che tale aggregazione diveniva norma durante le fermate estive; lavoratori con mansioni diverse potevano, contemporaneamente, operare sulla medesima parte d'impianto" (pagg. 36-37 CTU Lauria).

La CTU del Dott. Moricca, oltre a richiamare e confermare gli esiti degli accertamenti della CTU Lauria, ha evidenziato la persistenza di una condizione di rischio ambientale dovuto alla presenza di fibre di amianto aerodisperse in

capo a tutti i lavoratori operanti nella Centrale di Moncalieri anche dopo il 1992.

Si osserva altresì che la CTU del Dott. Lauria (cfr. pag. 48 e 49 CTU Lauria) - nell'ambito del procedimento azionato ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali ex art. 13, comma 8, della L. n. 257/1992 - ha specificamente esaminato la posizione lavorativa del Sig. D.M., evidenziando che lo stesso è stato esposto a concentrazioni di fibre di asbesto superiori alle 200 ff/l per circa 6 anni e trascrivendo integralmente il *curriculum* lavorativo del sig. D.M. trasmesso al Dott. Lauria dal datore di lavoro (AEM) ed esibito nel presente giudizio dai difensori del ricorrente all'udienza del 25 gennaio 2024.

Si osserva, peraltro, che, ai fini del riconoscimento - in questa sede richiesto - dei benefici ex art. 13, comma 7, della L. n. 257/1992 - come evidenziato anche dalla giurisprudenza (cfr. Corte costituzionale n. 290/2010; Cass. civ. nn. 17799/2015, 30438/2018) - la norma fa esclusivo riferimento all'insorgenza della patologia asbesto-correlata riconosciuta dall'INAIL, quale presupposto per il perfezionamento della fattispecie legale, senza richiedere un tempo minimo e una soglia di esposizione.

Infine, risulta infondata anche l'eccezione formulata a riguardo del coefficiente di maggiorazione, che, secondo l'INPS, dovrebbe essere ridotto ad 1,25 in applicazione dell'art. 47 D.L. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003, modificativo dell'art. 13, comma 2, della L. n. 257/1992.

Invero, la disposizione invocata ha ridotto ad 1,25 il coefficiente moltiplicatore previsto dal comma 8 dell'art. 13 della L. n. 257/1992 e non quello di 1,5 previsto dal precedente comma 7 nella specie rilevante (cfr. Corte dei conti,

Sez. giurisdiz. Piemonte nn. 132/2011, 92/2021).

Infine, deve essere osservato che il beneficio previdenziale di cui all'art. 13, comma 7, della L. n. 257/1992 è riconoscibile in favore di coloro che, come il ricorrente, siano stati collocati in quiescenza successivamente alla data di entrata in vigore della L. n. 257/1992, avvenuta in data 28 aprile 1992, senza aver raggiunto il massimo della prestazione conseguibile (cfr. tra le altre, Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Piemonte nn. 132/2011, 20/2017).

Infatti, nel caso di specie risulta dagli atti versati in giudizio che il pensionamento del Sig. D.M. è avvenuto in data 16.10.1994 con un'anzianità contributiva inferiore ai 40 anni.

In conclusione, si ritiene che sussistano tutti i requisiti per riconoscere - come richiesto dal ricorrente - il diritto del Sig. D.M. alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento dalla data di decorrenza originaria (16.10.1994), previo ricalcolo dei contributi pensionistici mediante l'applicazione del coefficiente di 1,5 al periodo di attività lavorativa dal 1.6.1964 al 31.12.1992 svolta con esposizione ad amianto certificata dall'INAIL con provvedimento del 21.1.2022, con conseguente pagamento in suo favore dei conseguenti arretrati maturati dalla data di accesso al trattamento pensionistico (16.10.1994).

Su tali arretrati dovranno essere inoltre applicati gli interessi corrispettivi nella misura legale, calcolati dalla decorrenza di ciascun rateo di pensione sino al pagamento effettivo e la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo quanto specificato dalle SS.RR. n. 10/2002/QM della Corte dei conti quale parziale possibile integrazione degli interessi al saggio legale, ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell'INPS come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, nella sua composizione di Giudice Monocratico delle Pensioni, definitivamente pronunciando ACCOGLIE il ricorso, e, per l'effetto, dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 7, L. n. 257/1992 e s.m.i., il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con effetto dalla data di decorrenza originaria (16.10.1994), previo ricalcolo dei contributi pensionistici mediante l'applicazione del coefficiente di 1,5 al periodo di attività lavorativa dal 1.06.1964 al 31.12.1992 svolta con esposizione ad amianto certificata dall'INAIL con provvedimento del 21.01.2022; dichiara il diritto del ricorrente al pagamento in suo favore dei conseguenti arretrati (per differenza di ratei) maturati dalla data di accesso al trattamento pensionistico (16.10.1994), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo (interessi legali da liquidarsi dalla decorrenza di ciascun rateo di pensione sino al soddisfo e rivalutazione monetaria da quantificarsi sulla base dei principi stabiliti da Corte dei conti, SS.RR. n. 10/2002/QM limitatamente, cioè, alla somma eccedente a quella dovuta per interessi).

Conseguentemente condanna l'INPS alla riliquidazione e al pagamento del trattamento di pensione a favore del ricorrente, oltre agli arretrati, agli interessi e alla rivalutazione monetaria, come sopra indicato.

Condanna l'INPS al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese e degli onorari di difesa, ai sensi dell'art. 31, comma 1, c.g.c., che quantifica in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA, CPA, contributo forfettario ed

accessori, da distrarsi a favore degli Avvocati anticipatori.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Torino, il 16 maggio 2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO

Alessandra Olessina

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 17/07/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina Scrugli

F.to digitalmente